

Quotidiano del Lavoro

[Stampa articolo](#)[Chiudi](#)

09/09/2019

Domande solo online per le rateazioni Inail

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Si chiede solo online la rateazione dei debiti Inail non iscritti a ruolo: è una delle principali novità della nuova disciplina dei versamenti a rate stabilita con la [determina 227 del presidente Inail del 23 luglio scorso](#), per la quale la [circolare 22/2019 dell'Istituto, il 29 luglio](#), ha fornito le istruzioni operative.

L'uso del canale telematico, attraverso il portale dell'Istituto, è obbligatorio. Inoltre, il pagamento della prima rata adesso è dovuto entro cinque giorni dall'accoglimento dell'istanza e non più insieme al deposito della stessa, come avveniva in passato.

È opportuno dunque illustrare presupposti e passaggi che i datori di lavoro e gli intermediari devono osservare per gestire queste pratiche.

I debiti rateizzabili

L'intervento riguarda i debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purché non iscritti a ruolo: infatti, in quest'ultima ipotesi, l'istanza di dilazione va presentata all'Agente della riscossione.

Un aspetto interessante è che la rateazione può essere richiesta anche per i debiti contributivi per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in quattro rate (in sede di autoliquidazione dei premi), in base all'articolo 44, comma 3 del Dpr 1124/1965 e della legge 144/1999.

Possono essere oggetto della dilazione sia i debiti contributivi scaduti, sia quelli contributivi correnti per i quali non è ancora decorso il termine di pagamento: per questa fattispecie la domanda va presentata prima dell'ultimo giorno utile per il pagamento.

Le condizioni di accesso

Per ottenere la rateazione, l'azienda deve rispettare una serie di condizioni:

intanto, non deve essere presente più di una rateazione in corso concessa in base alla legge 389/1989;

non deve essere stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della

Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti e annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie [clicca qui](#).
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie. **ACCETTO**



l'istante deve rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza e azionabilità del credito dell'Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

L'Inail può concedere rateazioni fino a un massimo di 24 rate mensili. Diverse modalità vanno osservate per dilazioni più lunghe o a seconda degli importi dovuti.

L'iter delle domande

Passando agli aspetti più operativi, la domanda si effettua attraverso il servizio telematico «Istanza di rateazione» disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.inail.it) e può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato.

È comunque opportuno che il debitore – prima di presentare l'istanza – abbia conoscenza della sua posizione contributiva complessiva, oltre alla sostenibilità dell'impegno finanziario che si sta assumendo: proprio per questa finalità, l'Inail ha previsto un applicativo di simulazione del piano di ammortamento (a uso delle sedi), così da poter fornire agli interessati – in fase preliminare – tutte le informazioni necessarie sulla possibile rateazione dei debiti scaduti e correnti.

L'istanza deve contenere l'importo da dilazionare e il numero delle rate mensili con cui si intende pagare il debito: va precisato, inoltre, se l'ammontare si riferisce a debiti scaduti o correnti.

Sarà poi la sede territorialmente competente (in base alla sede legale del «codice ditta» di cui è titolare il debitore) a emettere il piano di ammortamento correlato all'importo dei debiti e alle rate indicate nell'istanza.

La perdita del beneficio

Nella circolare 22/2019, l'Inail ha anche fornito istruzioni precise sull'annullamento del piano di ammortamento. In particolare, se l'azienda omette o versa solo in parte la prima rata, scatta l'annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento: l'annullamento viene così comunicato al debitore insieme con la richiesta di pagamento integrale dei debiti.

A quel punto, i debiti che avevano formato oggetto del piano non potranno più entrare in una nuova istanza di rateazione e saranno iscritti a ruolo dalla sede Inail competente per territorio.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All Rights Reserved